

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 5 aprile 2017, HB e a./Commissione, T-361/14, che ha respinto il ricorso in quanto infondato e ha condannato i ricorrenti alle spese, e rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea, affinché venga nuovamente svolta l'udienza di discussione,
in subordine
2. qualora si consideri sufficientemente edotto, pronunciarsi sulla causa e confermare che gli aspetti psicologici dell'interazione tra l'uomo e l'animale rientrano nella competenza dell'Unione;
3. in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: vizio di procedura per violazione dei diritti di difesa delle parti, in quanto

- il legale rappresentante e i giudici non hanno potuto prendere atto della tempestiva comparizione della prima ricorrente in vista dell'udienza del 27 settembre 2016, dal momento che un membro del personale del Tribunale non ha ammesso all'aula la figlia minore, in considerazione del fatto che la persona cui quest'ultima doveva essere affidata era in ritardo, di conseguenza la prima ricorrente non è stata ammessa all'aula e, contrariamente alle proprie indicazioni, non è neanche stato comunicato ai giudici né al legale rappresentante che la prima ricorrente era presente;
- agli altri ricorrenti non è del pari stato comunicato che dovevano farsi identificare attivamente nella sala d'udienza, affinché si prendesse atto della loro costituzione, allorché essi erano effettivamente presenti prima dell'inizio dell'udienza, ma successivamente all'orario indicato nella convocazione;

in considerazione di ciò sarebbe stata impedita l'audizione dei ricorrenti, in qualità di testimoni, richiesta per iscritto e ciò, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe determinato una erronea valutazione in diritto, ossia che il ricorso era infondato.

Secondo motivo: vizio di procedura per anticipata valutazione degli elementi di prova, in quanto

- sono state respinte tutte le offerte di prova senza motivazione ed erroneamente;
- in particolare, con riferimento alle questioni interdisciplinari non è stata ammessa alcuna discussione con l'intervento di un perito;
- non è stato posto alcun quesito alle parti, per iscritto o oralmente

e ciò, secondo i ricorrenti, ha determinato una erronea valutazione in diritto, ossia che il ricorso era infondato.

Terzo motivo: qualora il Tribunale riconoscesse in ogni caso l'etica come questione relativa ai diritti dell'uomo e come rilevante requisito di integrazione, potrebbe decidere nel merito in funzione degli elementi del fascicolo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 7 giugno 2017 — Verein für lauterer Wettbewerb e.V./Princesport GmbH

(Causa C-339/17)

(2017/C 283/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Verein für lauterer Wettbewerb e.V.

Resistente: Princesport GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che occorre necessariamente chiarire che si tratta di un prodotto tessile puro composto interamente da una stessa fibra.
- 2) Se l'impiego di uno dei tre termini di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1007/2011 — vale a dire «100 %», «puro» o «tutto» — sia cogente o se, per tali prodotti, si tratti soltanto di un'opzione e non di un obbligo.
- 3) Se l'obbligo previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, di indicare sull'etichetta o sul contrassegno di prodotti tessili la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto valga anche per i prodotti tessili puri che ricadono nell'articolo 7 del regolamento in questione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 272, pag. 1).

Impugnazione proposta il 13 giugno 2017 da Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 aprile 2017, causa T-422/13, Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) e a./Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-363/17 P)

(2017/C 283/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;
- annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento danni;
- pronunciarsi nel merito sulla domanda di risarcimento danni e riconoscere il risarcimento alle ricorrenti, o rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito della domanda di risarcimento danni, e
- condannare il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti.